



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 14/31 del 23.3.2016)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Competitività per le MPMI

| | |
|---|----|
| Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 |
|---|----|



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

| | |
|---|---|
| Oggetto e finalità | Aumento della competitività delle MPMI attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione |
| Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) | T1 |
| Soggetti beneficiari | MPMI operative |
| Settori ammissibili | Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. 14,17,18,31) e Reg. (UE) n. 1407/2013 |
| Priorità | Territoriale e/o ambito intervento |
| Esclusioni | Imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 |
| Limitazioni | Previste esplicitamente degli articoli applicati dei regolamenti e dalle procedure di attuazione |
| Principali tipologie di spese ammissibili | Progetto investimento con spese ammissibili individuate |
| Regolamenti comunitari per l'attuazione | Regolamento (UE) n. 651/2014 (artt. 14,17,18,19,31) Regolamento (UE) n. 1407/2013 |
| Dimensione del piano aziendale | Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 150.000 |
| Forma aiuto | Sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia in combinazione con l'intervento fino al 75% del Fondo Competitività in forma di prestito a condizioni di mercato |
| Intensità aiuto | Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, nei limiti stabiliti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-20 o dimensione di impresa Fino a concorrenza del massimale previsto dal Regolamento n. 1407/2013 |
| Selezione dei progetti | Procedura valutativa |
| Procedura istruttoria | Sportello |
| Durata | Fino al 31 dicembre 2020 |
| Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali |

Sommario

| | | |
|----------|---|---|
| Art. 1. | Finalità e oggetto..... | 3 |
| Art. 2. | Riferimenti normativi | 3 |
| Art. 3. | Attuazione degli interventi..... | 4 |
| Art. 4. | Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale..... | 4 |
| Art. 5. | Settori di attività ammissibili | 4 |
| Art. 6. | Piano di sviluppo aziendale e spese ammissibili | 5 |
| Art. 7. | Forma e intensità dell'aiuto..... | 6 |
| Art. 8. | Criteri di valutazione..... | 7 |
| Art. 9. | Procedure per la presentazione, valutazione e selezione..... | 7 |
| Art. 10. | Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale | 8 |
| Art. 11. | Erogazione dell'aiuto | 8 |
| Art. 12. | Monitoraggio e controlli..... | 8 |
| Art. 13. | Revoca | 8 |
| Art. 14. | Periodo di validità..... | 8 |
| Art. 15. | Norma finale | 9 |

Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato ad aumentare la competitività delle MPMI operanti nel sistema produttivo regionale attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali che può comprendere anche servizi di consulenza e formazione.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti direttive sono in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionalen.41/3 del 21/10/14; https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 [http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/;](http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/)
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- Delibera della Giunta Regionalen.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione. <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti¹ mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/10/CR7bis/C3).

2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house*.

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le MPMI così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 con esclusione delle imprese in fase di avviamento ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. n. 651/2014, nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi del regolamento suddetto;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- g) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Settori di attività ammissibili

1. Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le limitazioni previste dal Regolamento n. 651/2014, artt. 14, 17, 18 e 31 e dal Regolamento n. 1407/2013, art. 1².

L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento n. 651/2014 o dal Regolamento n. 1407/2013 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dai Regolamenti in funzione del regime prescelto, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

¹Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

² A titolo esemplificativo, possono accedere all'intervento le imprese dei settori: manifatturiero, servizi, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico.

Art. 6. Piano di sviluppo aziendale e spese ammissibili

1. Il piano descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività che garantiscono il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano è costituito da un programma di investimenti materiali e immateriali finalizzati alla realizzazione di un "investimento iniziale", così come definito dal Regolamento n. 651/2014, che può comprendere servizi di consulenza e formazione. L'investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento deve essere organico e funzionale.

Per "investimento iniziale" si intende:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

2. Il piano deve indicare eventuali fabbisogni finanziari coperti con risorse di terzi per le quali si intende attivare misure di garanzia. Per la copertura del piano, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario, pari ad almeno il 25% del costo ammissibile calcolato sugli investimenti di cui al punto (a), comma 1, del successivo art. 7, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni che lo compongono e può comprendere una quota di capitale circolante³. Il capitale circolante è determinato considerando la situazione macroeconomica contingente, il settore di attività e la caratteristica struttura del debito, gli investimenti nonché le caratteristiche dei mercati su cui si intende operare.

4. Il valore del piano di sviluppo oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 150.000 euro.

5. Il piano deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, se successivo, e comunque non oltre 36 mesi dall'avvio⁴, se antecedente.

6. I costi ammissibili sono individuati sulla base del regime prescelto e sono riconducibili alle seguenti macro tipologie:

| Macro tipologie spese ammissibili | Reg.(UE) n. 651/2014 | | | | | Reg. (UE) n. 1407/2013 |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | Art. 14 | Art. 17 | Art. 18 | Art. 19 | Art. 31 | De minimis |
| Costi per gli investimenti materiali e immateriali | Ammessa | Ammessa | | | | Ammessa |
| Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni | Ammessa | Ammessa | | | | Ammessa |
| Costi per servizi di consulenza | | | Ammessa | | | Ammessa |
| Costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra | | | | Ammessa | | Ammessa |
| Costi relativi alla formazione | | | | | Ammessa | Ammessa |

7. Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

8. Il dettaglio di costi ammissibili per ogni piano è definito nelle procedure di attuazione.

³Cfr Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015).

⁴ Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.

Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti, i servizi di consulenza e la formazione, sotto forma di regime, sono erogati in una delle forme previste dal Regolamento n. 651/2014 al comma 2 dell'articolo 5 (a titolo esemplificativo: sovvenzioni e contributi in conto interessi, prestiti e garanzie) o con una combinazione delle stesse, come previsto al comma 4 dello stesso articolo fino a concorrenza del valore del piano al netto del capitale di esercizio nei limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento.

Concorrono alla determinazione dell'aiuto i seguenti costi:

- (a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- (b) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale⁵, calcolati su un periodo di due anni; o
- una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b) nei limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 del Regolamento n. 651/2014;
- costi per servizi di consulenza, partecipazione a fiere/mostre e formazione.

L'ammontare dell'aiuto non può superare i massimali previsti dai regimi di aiuto calcolati in applicazione degli articoli 14, 17, 18 e 31 del Regolamento n. 651/2014 o del massimale fissato dall'articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013 determinato sul valore del piano al netto del capitale di esercizio.

2. Qualora per il finanziamento del Piano sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività⁵, questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e/o dei premi di garanzia. Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 75% del fabbisogno del piano di sviluppo aziendale approvato al netto degli eventuali finanziamenti di terzi e eventuale leasing.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 10 anni, di cui 2 di pre-ammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); *oppure*
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato⁶ in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato.

L'aiuto di cui al comma 1 è destinato prioritariamente:

- alla riduzione dei tassi di interesse sul finanziamento pubblico e/o privato nel limite di 10 anni;
- alla copertura del premio nel caso in cui il finanziamento privato sia assistito da garanzia pubblica.

L'ammontare dell'eventuale quota residua di aiuto, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati al comma 1 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano di sviluppo non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

3. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di sovvenzione in funzione del valore del piano. In presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato la quota di aiuto in forma di sovvenzione può essere differenziata in aumento.

4. Il finanziamento del Fondo Competitività deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo o secondo grado sull'immobile e privilegio speciale entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del piano, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i piani che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del piano, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della RAS⁷. La fideiussione bancaria o

⁵ Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

⁶ In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

⁷ Nel rispetto delle condizioni previste dalla D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015 per le compagnie di assicurazione.

polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.

5. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base al Regolamento utilizzato.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di sviluppo aziendale;
- coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento;
- fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;
- introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;
- rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).

2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

Art. 9. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.

2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente può utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.

3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

7. A seguito di valutazione istruttoria, che può prevedere anche uno specifico colloquio con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento. Per le

domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

Art. 10. Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale

1. Il piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente alle strutture competenti per la preventiva autorizzazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione e approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 11. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.
2. L'ammontare dell'eventuale quota residua, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati all'articolo 7 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.
3. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

Art. 12. Monitoraggio e controllo

1. La struttura competente per l'attuazione, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

Art. 13. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

Art. 14. Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse

dalla Commissione Europea.

Art. 15. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.